



Berna, 28 ott. 2009

Destinatari:
i Governi cantonali

Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio: avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

1. Situazione iniziale

Nel 2006 e nel 2007 il Consiglio federale ha deciso che non era necessario legiferare a livello federale in materia di assistenza organizzata al suicidio, ritenendo che un'applicazione rigorosa del diritto in vigore avrebbe permesso di evitare qualsiasi tipo di abuso. Nel 2008 tuttavia gli sviluppi nell'ambito dell'aiuto al suicidio e l'attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio hanno indotto il Consiglio federale a conferire mandato al DFGP di procedere, insieme al DFI, a un nuovo esame della situazione, di presentare proposte di disciplinamento e di redigere un rapporto entro il 2009. In occasione della seduta del 17 giugno 2009, il Consiglio federale ha avuto uno scambio di idee in merito all'assistenza organizzata al suicidio, prendendo in considerazione da un lato la possibilità di assoggettare l'impunità dei responsabili e dei collaboratori delle organizzazioni di aiuto al suicidio al rispetto di alcune rigide condizioni e dall'altro lato il divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio. Di conseguenza ha deciso di elaborare e inviare in consultazione un avamprogetto con due varianti.

2. Elementi essenziali dell'avamprogetto

Si propone una modifica dell'articolo 115 del Codice penale (CP) e dell'articolo 119 del Codice penale militare (CPM) (istigazione e aiuto al suicidio).

La **variante 1** prevede di non punire i responsabili e i collaboratori delle organizzazioni di aiuto al suicidio se rispettano determinate condizioni. Si intende così garantire che la persona che desidera morire possa formulare la propria volontà liberamente, che due medici certifichino rispettivamente la sua capacità di discernimento e l'esistenza di una malattia incurabile prognosi di morte imminente, che siano state vagliate, ed eventualmente attuate, alternative e che il suicidio avvenga servendosi di una sostanza prescritta da un medico. È inoltre essenziale che l'assistenza organizzata al suicidio venga prestata senza scopo di lucro. Per evitare che il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio si «nasconda» dietro i suoi collaboratori, l'articolo 115 CP prevede un regime speciale di partecipazione: il responsabile è punibile se accetta che un suo collaboratore presti aiuto al suicidio nonostante non



sia soddisfatta anche una sola delle condizioni stabilite dall'articolo 115 capoverso 2 CP o se non ha applicato la diligenza richiesta nella selezione, nell'istruzione e nel controllo del collaboratore in questione.

La **variante 2** prevede invece di punire senza eccezioni qualsiasi forma di assistenza organizzata al suicidio. Tale proposta parte dal presupposto che una persona che opera nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio non può essere mossa unicamente da motivi altruistici e che il suo aiuto persegue altri fini personali.

Vi invitiamo a esaminare il rapporto nonché l'avamprogetto allegato e a prendere posizione sulle modifiche proposte. Vi preghiamo di comunicare i vostri pareri per iscritto (in triplice copia) entro il **1° marzo 2010**, inviandoli all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna o per posta elettronica ad alexis.schmocker@bj.admin.ch.

Ulteriori copie della documentazione posta in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/bk/recht/index.html> dell'Ufficio federale di giustizia.

Ringraziandovi sin d'ora della vostra preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.



Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto posto in consultazione e relativo rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)